



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

STATUTO COMUNALE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

*approvato con delibera del c.c.
n. 2 del 16 gennaio 2007*

*modificato con delibera del c.c.
n.49 del 19 dicembre 2011*

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	6
ART.1 – L’AUTONOMIA DELLA COMUNITA’	6
ART.2 – COMPETENZE GENERALI	6
ART.3 – ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’	6
ART.4 – FINALITA’	6
ART.5 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE	8
ART.6 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE.....	8
ART.7 – STEMMA E GONFALONE.....	8
ART.8 - ALBO PRETORIO	8
TITOLO II – ORGANI	9
CAPO I - ORGANI DI GOVERNO	9
ART.9 - ORGANI.....	9
CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE	9
ART.10 - CONSIGLIO COMUNALE	9
ART.11 – FUNZIONAMENTO	9
ART.12 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO	9
ART.13 – INDIRIZZI PER LE NOMINE.....	10
ART.14 –LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO	10
ART.15 – MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO	10
ART.16 – DOVERI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI.....	10
ART.17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	11
ART.18 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	12
ART.19 – COMMISSIONI PERMANENTI	12
ART.20 – COMMISSIONI D’INDAGINE	12
ART.20 BIS –COMMISSIONI SPECIALI	12
ART.21 – INIZIATIVA DELLE PROPOSTE	13
CAPO III – GIUNTA COMUNALE	13
ART.22 - GIUNTA COMUNALE	13
ART.23 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	13
ART.24 - ATTRIBUZIONI	13
CAPO IV – SINDACO	14
ART.25 - SINDACO.....	14
ART.26 - VICESINDACO	15
ART.27 – IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO	15
ART.28 - DELEGHE	15
ART.29 – DECRETI DEL SINDACO	15
CAPO V – ORGANI AUSILIARI.....	16
ART.30 – IL DIFENSORE CIVICO	16
ART.31 – REQUISITI ED ELEZIONE	16
ART.32 – DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA	16
ART.33 – SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ	16
ART.34 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE	16
TITOLO III - L’AZIONE AMMINISTRATIVA	18
ART.35 - PRINCIPI INFORMATIVI.....	18
ART.36 - ATTIVITÀ DEL COMUNE.....	18
ART.37- PUBBLICITÀ DELL’ ATTIVITÀ.....	18
ART.38 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE.....	19
ART.39 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	19

ART.40 - AZIENDE SPECIALI	19
ART.41 - ISTITUZIONI.....	19
ART.42 - SOCIETÀ DI CAPITALI	20
ART.43 – FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E CONSORZI.....	20
TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	21
ART.44 – PARTECIPAZIONE.....	21
ART.45 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE	21
ART.46 - LE CONSULTE.....	21
ART.47 - FORUM DEI CITTADINI	22
ART.48 - ISTANZE.....	22
ART.49 - PETIZIONI.....	22
ART.50 - REFERENDUM CONSULTIVO.....	22
ART.51 - CONSULTAZIONI.....	23
ART.52 - POPOLAZIONE RESIDENTE	23
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	24
ART.53 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI.....	24
ART.54 - DIRETTORE GENERALE.....	24
ART.55 – SEGRETARIO GENERALE.....	24
ART.56 – FUNZIONE DIRIGENZIALE.....	24
ART.57 – RISORSE UMANE.....	25
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	26
ART.58 - MODIFICAZIONI STATUTARIE	26
ART.59 - ENTRATA IN VIGORE	26

PREMESSA

Le origini di Malnate sono probabilmente da ricondurre ad insediamenti Celti da situare negli ultimi secoli prima di Cristo come attestano il suffisso -ate del nome stesso e ritrovamenti archeologici avvenuti alla fine dell'Ottocento in località Rogoredo. Subentrarono poi i Romani. Tracce di questi insediamenti sono intuibili nella pianta ortogonale del centro storico e nella torre romana di Monte Morone poi adattata a campanile.

In epoca medioevale il nome Malnate compare in diverse pergamene già a partire dall'XI secolo.

Vi sono fondati motivi per ritenere che Malnate sia stata elevata a livello di Comune almeno dal 1100. È quanto ritiene di poter affermare l'autore della prima storia di Malnate, Vittorio Branca.

Non abbiamo dai documenti dell'epoca testimonianze dirette di statuti scritti per la comunità di Malnate, né nominativi di consoli o altri dignitari, è però significativo che già nel 1141 Malnate avesse un suo sistema di pesi, il che lascia intendere che la comunità fosse sufficientemente strutturata e funzionale.

Mancano anche riferimenti precisi ai confini del territorio comunale che dovevano però includere all'epoca anche località come Belforte e Concagno che poi hanno finito col gravitare su altri centri: un atto di vendita del febbraio 1164 riporta infatti "Actum Belforte, in Malnate" ed una vertenza del marzo 1218 su alcune decime riporta "Campum Cagni, et est de territorio de Malnate".

Malnate sotto il profilo civile appartiene al Ducato di Milano di cui seguirà tutte le vicende storiche.

In quegli anni il Comune era amministrato da "consoli, deputati e sindaci". Le decisioni più importanti per la vita della comunità erano prese dall'assemblea dei capi famiglia che si riuniva nella piazza comunale al suono della campana.

Alla fine del '500, la popolazione di Malnate, che comprende anche le frazioni di Folla, Rovera e Monte Morone, conta 760 abitanti. Agli inizi del 1700 viene aggregato a Malnate anche il Comune rurale di San Salvatore. Negli atti ufficiali del Ducato di Milano del 1726, a seguito dell'avvio del catasto voluto dall'imperatore Carlo VI d'Asburgo, la dizione ufficiale è "Comune di Malnate con Monte Morone e San Salvatore".

Nel 1797, sotto la Repubblica Cisalpina, il Comune appartiene al Dipartimento del Lario, Distretto e Cantone di Varese e così anche durante il napoleonico Regno d'Italia.

Tra i fatti rilevanti per il futuro del paese, vi è il compimento, nel 1803, della strada Varese-Como, che fa di Malnate un importante nodo di comunicazione e di traffico. Proprio per questo, il territorio comunale è teatro di operazioni militari durante le guerre d'indipendenza: il 26 maggio 1859, nel corso della battaglia di Varese fra i volontari di Garibaldi e le truppe austriache del gen. Urban, le località di Folla e San Salvatore sono interessate dagli scontri.

L'importanza di Malnate come centro di comunicazione è riaffermata, fra il 1883 e il 1885, dall'ardita costruzione del ponte in ferro che, scavalcando la valle del fiume Olona, consente alle Ferrovie Nord Milano di spingersi fino a Varese. Nel 1928, il "ponte di ferro" viene sostituito dall'attuale ponte in calcestruzzo: l'importanza di questo elemento architettonico-paesaggistico nella storia più recente di Malnate è dimostrata dal fatto che nello stemma comunale, realizzato negli anni trenta, il profilo di quest'opera è l'elemento centrale e distintivo.

Con la riforma degli enti locali del 1927 viene creata, scorporandola da Como, la nuova provincia di Varese, cui è aggregato anche Malnate. Sempre in conseguenza della riforma il Regio Decreto del 12 agosto 1927 sopprime il Comune di Gurone accorpandolo a Malnate con effetto dal 4 gennaio 1928.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1 – L'AUTONOMIA DELLA COMUNITA'

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art.114 della Costituzione.
2. Il Comune rappresenta e tutela la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento nonché dei Trattati dell'Unione Europea e delle leggi statali e regionali, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4. Il Comune rappresenta la Collettività di Malnate nei rapporti con lo Stato, con la Regione Lombardia, con la Provincia di Varese e con gli altri Enti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.
5. Il Comune esercita il proprio autogoverno attraverso le prerogative e per mezzo degli istituti di cui al presente Statuto.
6. Il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrata.

ART.2 – COMPETENZE GENERALI

1. Il Comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.
2. Al Comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, esse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
3. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ART.3 – ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA'

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. I cittadini riuniti in associazioni e le loro formazioni sociali possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale.

ART.4 – FINALITA'

1. Il Comune di Malnate afferma l'autonomia della comunità locale fondata sui valori culturali, storici, sociali, ambientali, politici ed economici che ne caratterizzano l'identità,

promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. In coerenza con i principi della Costituzione italiana e del Preambolo dello Statuto dell'ONU, il Comune di Malnate, individua nella pace un bene essenziale per tutti i popoli e indica nel rispetto rigoroso dei diritti democratici, politici e umani la condizione indispensabile atta a preservarla; a questo fine promuove e divulga iniziative culturali di ricerca, di educazione e di informazione tese a fare del territorio comunale una terra di pace che sappia favorire forme concrete di cooperazione internazionale, anche con le Associazioni che promuovono i valori della pace e della solidarietà internazionale.
3. Alla luce di tali principi nonché dei valori fondamentali di solidarietà della dignità della persona umana sanciti dalla Costituzione, è impegno prioritario del Comune la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; la garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione. Altresì rispetta e tutela le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, a condizione che non siano in contrasto con i valori e i diritti fondamentali delle persone della comunità locale, perciò in un corretto contesto di diritti e di doveri. Il Comune promuove la cultura e le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, valorizzando i diritti dei minori e dei soggetti più deboli, con particolare attenzione alla popolazione anziana e al disagio giovanile, promuovendo forme integrate di intervento in materia di sicurezza sociale, di tutela attiva della salute, dell'assistenza, di lotta all'emarginazione, affrontando ogni forma di disagio sociale e personale. Il Comune persegue tali obiettivi operando con il più ampio coinvolgimento delle organizzazioni del volontariato, promuovendo tutte le iniziative per una loro piena partecipazione alla vita sociale e assumendo la famiglia come risorsa e valore. Ciò al fine di predisporre piani e programmi in rapporto con le altre realtà sociali e con il territorio.
4. Il Comune riconosce il diritto e la capacità dei cittadini di partecipare alla vita amministrativa dell'Ente pubblico come fondamentale principio democratico, secondo le affermazioni della "Carta europea delle autonomie locali", (Strasbourg 15.10.1985, ratifica Parlamento italiano del 30.12.1989); assume i metodi della programmazione e del coordinamento secondo il principio di sussidiarietà che affida la soluzione dei problemi al livello dove si pongono; articola il decentramento gestionale del territorio; tutela le espressioni associative; si collega organicamente alla Provincia ed alla Regione; favorisce la crescita della comunità nazionale in funzione della costruzione dell'unione europea.
5. Il Comune promuove l'accoglienza, l'accesso al lavoro e alla casa, nonché l'integrazione sociale fra le diverse etnie presenti sul territorio comunale, attivando adeguate politiche di accoglienza, valorizzando e rispettando le varie forme di cultura, di socialità e di costume, nel segno di una società solidale, multi-etnica e multirazziale, assicurando a quanti fissano la dimora nel Comune l'esercizio di tutti i diritti civili e politici, nell'ambito delle vigenti leggi.
6. Il Comune provvede alla salvaguardia ed alla conservazione del patrimonio della comunità locale, tutela le aree verdi, valorizzandone gli aspetti e difendendone la destinazione, promuovendo la partecipazione consultiva delle associazioni di categoria presenti sul territorio. Il Comune si impegna a garantire uno sviluppo ecologicamente sostenibile, salvaguardando l'ambiente e valorizzando le risorse del territorio. A tale scopo adotta, per le opere che comportino trasformazione del territorio, quale criterio generale, quello di valutazione di Impatto Ambientale, secondo le previsioni delle leggi speciali regionali, nazionali, ed in armonia con le direttive comunitarie, finalizzando gli strumenti urbanistici generali e attuativi a tale scopo.

ART.5 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Esso concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART.6 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2. Il territorio del Comune é ripartito nelle frazioni di Malnate, Folla, Gurone, Rovera e San Salvatore.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella Piazza Vittorio Veneto n.2.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella Sala consiliare ubicata nella palazzina comunale di via Matteotti. Per esigenze particolari accertate dal Sindaco, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

ART.7 – STEMMMA E GONFALONE

1. Lo Stemma e il Gonfalone costituiscono i segni distintivi della Comunità.
2. Lo stemma di Malnate non vanta antiche origini. Fu composto negli anni trenta e subì dopo il 25 aprile 1945 un'unica trasformazione; gli fu tolto il "fascio littorio" posto in "fascia". Lo stemma ha per campo il cielo dipinto al naturale caricato da tre stelle d'argento a cinque punte. Il paesaggio riproduce le caratteristiche naturali della Valle Olona verso il ponte della F.N.M. Il tutto è composto all'interno di uno scudo sannico. In araldica "il ponte" significa "diritto di pedaggio". La stella a cinque punte, una delle quali rivolta quasi sempre a capo dello scudo, simboleggia "azioni magnanime", "chiara fama", "splendore e nobiltà". Passando ai simboli di dignità esterni troviamo due fronde di quercia e alloro poste a croce di Sant'Andrea. La prima ha significato di "potenza", la seconda di "virtù". Le due fronde sono legate nel punto d'incrocio con un nastro recante la scritta "Fervet opus". La corona è il simbolo di Comune con oltre 3000 abitanti.
3. Il Gonfalone è costituito dalla riproduzione su tessuto di seta dei caratteri distintivi dello stemma. Sopra lo stemma è riprodotta in ricamo in argento e rosso la corona al di sopra della quale compare la scritta, ricamata in argento, "Comune di Malnate".
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART.8 - ALBO PRETORIO

1. Nel palazzo comunale è individuato apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla normativa vigente.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il funzionario individuato ai sensi del regolamento di organizzazione cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Il Messo Comunale è nominato dal Sindaco.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

ART.9 - ORGANI

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Spettano agli Organi di governo le funzioni e le competenze ad essi attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

ART.10 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Esso si articola al suo interno in Presidenza, Consiglieri comunali, riuniti anche in gruppi, e Commissioni.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio, oltre agli atti previsti dalla legge, approva ordini del giorno, mozioni e tutti gli atti che, pur non avendo natura provvedimento, esprimono comunque l'indirizzo politico-amministrativo del Comune o la potestà di controllo del Consiglio.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ART.11 – FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni é disciplinato dal regolamento.
2. Il Sindaco, quale componente del Consiglio, pur se eletto a suffragio universale e diretto, é Consigliere comunale a tutti gli effetti, per cui rientra nel calcolo del numero dei Consiglieri per rendere legale la seduta del Consiglio ed a lui si applicano tutte le prerogative dei Consiglieri comunali.
3. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Salvo i casi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, s'intendono adottati dal Consiglio comunale gli atti che hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio votanti, non considerandosi espressioni di voto le astensioni, le schede nulle o bianche

ART.12 – PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede, in seduta pubblica e con voto palese, alla convalida dei Consiglieri eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi della legge, disponendo eventuali surrogazioni.
2. La prima seduta del Consiglio comunale, dopo le elezioni, é convocata dal Sindaco neo eletto ed é presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea.

3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal candidato che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale ed, a parità di voti, il più anziano di età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco che siano divenuti Consiglieri. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che segue nella graduatoria di anzianità.

ART.13 – INDIRIZZI PER LE NOMINE

1. Il Consiglio comunale definisce con apposito provvedimento gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
2. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

ART.14 –LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

1. Entro sessanta giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.
2. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo.

ART.15 – MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI - COMMISSARIAMENTO

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, la competenza a nominare il Commissario per l'adozione degli atti previsti dalla legge è attribuita al Prefetto. Compete in ogni caso al Segretario comunale informare tempestivamente il Prefetto del verificarsi di uno degli eventi che, ai sensi dell'articolo 141 del Decreto Legislativo. 18.08.2000 n. 267, è causa di scioglimento del Consiglio comunale.

ART.16 – DOVERI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni, la sospensione, la decadenza e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Ai Consiglieri comunali é vietato coprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. In assenza, le comunicazioni saranno effettuate presso l'ufficio segreteria.
4. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le questioni sottoposte a deliberazione del Consiglio comunale. In particolare egli ha diritto:
 - di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, allo scopo di conciliare il pieno esercizio del diritto del Consigliere con la funzionalità degli uffici e dei servizi;
 - di presentare mozioni, interpellanze e proposte di deliberazioni;

- di presentare al Sindaco o agli Assessori da esso delegati, interrogazioni od ogni altra istanza di sindacato ispettivo sull'attività dell'amministrazione.

Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

5. Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Ciascun Consigliere comunale può richiedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, la sostituzione dell'indennità di presenza con quella di funzione.

ART.17 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, procede alla nomina al proprio interno del Presidente del Consiglio. E' proclamato eletto Presidente colui il quale ottiene il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Qualora nella prima votazione nessun Consigliere ottenga la predetta maggioranza, si svolgerà immediatamente una nuova votazione nella quale risulterà eletto il Consigliere che otterrà la maggioranza dei voti espressi dai presenti.
3. Se anche tale votazione risulterà infruttuosa, si procederà a ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione, e risulterà eletto il Consigliere che, tra i due, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
4. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti e con votazione palese elegge due Vice-presidente: è proclamato Primo Vice-presidente il Consigliere che riceve il maggior numero di voti; quello che lo segue immediatamente è proclamato secondo Vice-presidente; in caso di parità di voti, l'ordine di proclamazione avviene secondo la maggiore età.
5. Il Presidente ed il Primo Vice-presidente dovranno essere scelti tra i rappresentanti dei due gruppi di maggioranza ed opposizione. Qualora ciò non accada si procederà a proclamare eletto Primo Vice-presidente il primo tra gli eletti che non appartenga allo stesso gruppo del Presidente o, in mancanza, ad una nuova votazione per tale ultima carica.
6. Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio comunale nonché assumere ogni altro atto attribuitogli dal Regolamento di funzionamento del Consiglio.
7. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, impedimento permanente del Presidente, il Vice-presidente provvede ad esercitare le relative funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente. A tal fine il Consiglio comunale dovrà essere convocato entro 20 giorni dall'insorgere dei casi previsti dal presente comma.
8. Il Presidente ed i Vicepresidente del Consiglio comunale possono essere revocati, per gravi e comprovati motivi, su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione nella prima seduta utile del Consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Ulteriore causa di revoca è la mancata convocazione del Consiglio comunale nell'ipotesi disciplinata dall'art.39, secondo comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267.
9. Il Presidente ed i Vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. In tale ipotesi, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

ART.18 - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Il gruppo consiliare è composto dai Consiglieri eletti nella stessa lista e da coloro che in seguito vi aderiscono. Il Consigliere, che non intende più aderire al gruppo di appartenenza, confluisce nel gruppo misto ovvero, qualora ne dichiari il nome, può costituire gruppo autonomo.
3. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. La conferenza dei Capigruppo é l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore nonché a garantire una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. L'attività politica comunale è conformata alla massima valorizzazione delle prerogative dei gruppi consiliari.

ART.19 – COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il Consiglio comunale per il preventivo approfondimento degli argomenti da trattare nelle adunanze, per lo studio di provvedimenti, iniziative, attività di competenza del Comune da sottoporre, a mezzo del Presidente, all'esame ed alle decisioni dell'assemblea consiliare, si articola in commissioni consiliari permanenti.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

ART.20 – COMMISSIONI D'INDAGINE

1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per scritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o da un quinto dei gruppi presenti in consiglio, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il Consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio.
2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinate dal regolamento consiliare.

ART.20 BIS –COMMISSIONI SPECIALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali assicurando la presenza di consiglieri e/o di componenti che non rivestono la carica di Consigliere Comunale ma che abbiano esperienza/competenza degli argomenti in trattazione.
2. La nomina e la disciplina del funzionamento delle Commissioni viene disposta dallo stesso Consiglio Comunale contestualmente al provvedimento di costituzione della commissione.
3. Le commissioni speciali, con funzioni consultive, hanno il compito di disporre un'attività propedeutica delle decisioni del Consiglio che richiedano una particolare ed approfondita indagine conoscitiva, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio stesso.

ART.21 – INIZIATIVA DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai singoli Consiglieri.
2. Questi ultimi esercitano tale iniziativa inviando la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio che provvede all'acquisizione dei pareri prescritti ed a trasmetterla alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso.

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

ART.22 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede e da un numero di Assessori non inferiore a quattro e non superiore al numero massimo consentito dalla legge. Il Sindaco all'atto della nomina, determinerà in concreto il numero dei componenti la Giunta comunale sulla base di valutazioni politico-amministrative.
2. Gli Assessori, e tra loro il Vice-sindaco, sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, anche al di fuori del Consiglio, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità, assicurando pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta.
3. Gli Assessori partecipano al Consiglio prendendo parte alla relativa discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco, nella prima seduta consiliare utile, provvede a dare comunicazione al Consiglio comunale della nomina della Giunta. Allo stesso modo il Sindaco comunica al Consiglio comunale le eventuali successive variazioni riguardanti la composizione della Giunta comunale o le attribuzioni dei suoi componenti

ART.23 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e verifica l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le adunanze non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario generale per la redazione del verbale.
4. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti tranne che per gli argomenti per i quali la legge prevede una maggioranza qualificata.
6. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

ART.24 - ATTRIBUZIONI

1. La Giunta, in quanto organo di governo, condivide l'esercizio della funzione d'indirizzo e controllo politico-amministrativo adottando i seguenti atti:
 - a) approvazione di piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono meri atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
 - b) approvazione di accordi di collaborazione o convenzioni per l'accesso ad attività di terzi se non rientrano nella competenza del Consiglio comunale;
 - c) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
 - d) definizione della toponomastica stradale ed intitolazione di edifici comunali;
 - e) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;

- f) assunzione delle decisioni relative alla organizzazione di manifestazioni e spettacoli culturali, sportivi e sociali e di attività ricreative varie;
 - g) concessione in uso degli immobili di proprietà comunale, in assenza di regolamento;
 - h) accettazioni lasciti e donazioni di beni mobili e mobili registrati;
 - i) determinazione delle tariffe in materia tributaria e per la fruizione di beni e servizi del Comune;
 - j) conferimento incarichi ad esperti esterni non attribuiti dalla legge alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune e necessari per la formazione degli atti di competenza della Giunta;
 - k) approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche;
 - l) nomina della delegazione trattante per la concertazione e la contrattazione decentrata integrativa, elaborazione delle direttive ed autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
 - m) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate nonché per i concorsi pubblici ed interni;
 - n) fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - o) adozione di tutti gli atti generali del Comune che non siano riservati dalla Legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi comunali o della dirigenza.
2. La Giunta, inoltre, compie tutti gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva.

CAPO IV – SINDACO

ART.25 - SINDACO

1. Il Sindaco quale organo di governo é responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi e costituisce il vertice dell'Ente.
2. Egli è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima non sia riconducibile ad un atto che per Legge o per Statuto è di competenza di chi esercita la funzione dirigenziale.
3. Il Sindaco ha la rappresentanza legale generale dell'ente, e, fermo restando l'assetto generale delle competenze, può delegare la trattazione di singoli affari o materie agli Assessori.
4. Nell'esercizio della predetta funzione, in particolare, il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge e, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio comunale nei casi previsti dalla legge, stipula gli stessi;
 - c) nomina e revoca i responsabili dei servizi o degli uffici comunali;
 - d) nomina i componenti di commissioni o di altri organismi comunali, quando la Legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai titolari della funzione dirigenziale;
 - e) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
 - f) ha la gestione del rapporto di lavoro del Segretario comunale per la parte che non é di competenza dell'Agenzia dal quale lo stesso dipende;
 - g) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - h) conferisce incarichi ad esperti esterni necessari per la formazione degli atti che per Legge o Statuto sono espressione delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo, salvo che la Legge o lo Statuto non attribuiscono tale competenza alla Giunta o al Consiglio;

- i) concede il patrocinio comunale in favore di attività di terzi;
- j) adotta gli atti comunali diversi da quelli generali che non sono riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza esclusiva degli altri organi o della dirigenza.

ART.26 - VICESINDACO

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco, svolgono le funzioni del Sindaco gli Assessori, secondo l'ordine di nomina, e in caso di contemporanea assenza di tutti gli Assessori, il Consigliere anziano.

ART.27 – IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato, ad ogni conseguente effetto previsto dalla legge, da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama e aventi competenze tecnico-professionali correlate allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco che vi provvede sentiti i Capigruppo consiliari.
3. La commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento con un documento sottoscritto da tutti i suoi componenti ed avente valore di dichiarazione di scienza.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione entro dieci giorni dalla presentazione della stessa deliberando, se ne ricorrono le condizioni, lo stato di impedimento permanente del Sindaco.

ART.28 - DELEGHE

1. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni di propria competenza, che attengono a materie definite, omogenee e delegabili, secondo l'assetto organizzativo vigente.
2. Per particolari motivi il Sindaco può, con proprio provvedimento sentita la Giunta, incaricare uno o più Consiglieri per l'esercizio di funzioni di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi di carattere omogeneo.
3. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo.
4. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni assegnate ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

ART.29 – DECRETI DEL SINDACO

1. Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "decreti" e sono esecutivi dal momento dell'adozione, salvo che stabiliscano una diversa decorrenza.
2. Essi sono registrati, numerati e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria.

CAPO V – ORGANI AUSILIARI

ART.30 – IL DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito il Difensore civico a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa. Egli gode di piena autonomia dagli Organi del Comune ed é tenuto esclusivamente all'osservanza dell'ordinamento.
2. Il Difensore civico:
 - svolge la sua funzione in piena libertà ed indipendenza;
 - non é soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale,
 - esercita i poteri di accesso ai documenti ed agli uffici che spettano ai Consiglieri comunali;
 - si avvale di apposita struttura burocratica il cui organico é stabilito dal regolamento;
 - i servizi sono gratuiti per la cittadinanza.

ART.31 – REQUISITI ED ELEZIONE

1. Per accedere all'ufficio é prescritto il possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale; la scelta avviene fra i cittadini che, per doti di preparazione, cultura ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza amministrativa.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica; l'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
3. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale, adottata a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Prima di assumere le funzioni, l'eletto deve prestare, dinanzi al Sindaco, il giuramento di adempiere il mandato nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.

ART.32 – DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato per una sola volta, con le stesse modalità della prima elezione; i poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o dei gruppi presenti in consiglio, da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

ART.33 – SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITÀ

1. Apposito Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed il monte ore minimo di ricevimento al pubblico.
2. Al Difensore Civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dall'Assessore non Vicesindaco.
3. Il Regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore Civico.

ART.34 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo, una relazione annuale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO III - L'AZIONE AMMINISTRATIVA

ART.35 - PRINCIPI INFORMATORI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di:
 - a) legalità;
 - b) imparzialità, intesa quale preventiva valutazione ed equilibrata composizione degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento, in modo responsabile e coerente, degli stessi interessi da valutare;
 - c) buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione procedurale, per soddisfare concretamente bisogni pubblici e privati;
 - d) partecipazione, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento amministrativo;
 - e) pubblicità e trasparenza che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Il Comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale, alla quale spettano poteri di indirizzo e controllo, e sfera operativo-organizzativa alla quale competono poteri gestionali, finalizzando l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra la fase conoscitiva e quella decisionale.
3. Il Comune riconosce l'amministrare come un sistema coordinato finalizzato di operazioni, di informazioni, di decisioni e di ogni altra determinazione idonea a migliorare tale combinazione, per rispondere in modo ottimale a bisogni che qualitativamente mutano nel quadro di pubbliche finalità.

ART.36 - ATTIVITÀ DEL COMUNE

1. L'attività comunale si svolge in coerenza con le linee programmatiche di governo approvate dal Consiglio comunale ed in conformità ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2. Essa è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi.
3. Nell'esercizio della sua potestà pubblica, il Comune assume ogni iniziativa, quali il riesame dell'atto, l'informazione preventiva del suo possibile contenuto se richiesta dal futuro destinatario, o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta a prevenire conflitti con i destinatari anche indiretti di un provvedimento amministrativo, compatibilmente con la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito.

ART.37- PUBBLICITÀ DELL'ATTIVITÀ

1. Il Comune rende nota la propria attività e partecipa delle iniziative più rilevanti che si svolgono o potrebbero interessare la collettività locale rappresentata, ricorrendo ai vari mezzi di comunicazione sociale. In particolare, secondo modalità stabilite da un apposito regolamento, in un periodico a stampa e/o telematico, nel cui comitato di redazione siano rappresentati tutti i gruppi consiliari, è assicurata l'informazione del contenuto degli atti riguardanti la generalità della popolazione.
2. Salvo diverse forme previste dalla legge, la pubblicità legale degli atti comunali è assicurata con la pubblicazione del loro oggetto in elenco all'Albo pretorio e sul sito telematico.
3. La pubblicità legale relativa alla ricerca di contraenti comunali od alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente con il Comune, è assicurata anche con la pubblicazione dei relativi avvisi o bandi sul sito telematico comunale.

ART.38 - RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità, di giustizia ed equità sociale le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.

ART.39 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Salvo i casi previsti dalla legge, il Comune assume la titolarità di servizi pubblici quando sussistono ragioni di utilità sociale o di convenienza economica.
2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento e sono gestiti secondo le forme previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali di gestione dei singoli servizi.
3. Le nomine di competenza del Comune dei componenti organi di amministrazione di enti ed organismi di gestione di servizi pubblici comunali, avvengono sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, che devono prevedere, tra l'altro, la scelta tra persone che godono dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte.
4. Salvo i casi previsti dalla legge o finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, tutti i servizi pubblici comunali sono erogati dietro corrispettivo, determinato secondo i principi della tendenziale copertura del costo del servizio e, in relazione alla sua natura, della capacità contributiva degli utenti.
5. Il Comune interviene per rimuovere gli ostacoli economici che impediscono ai suoi abitanti in disagiate condizioni economiche di accedere a servizi pubblici comunali essenziali.

ART.40 - AZIENDE SPECIALI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e aventi ad oggetto uno degli scopi stabiliti dalla legge, e ne approva lo statuto.
2. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate da apposito statuto e da propri regolamenti interni.
4. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
5. Gli amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
6. La soppressione o la trasformazione delle Aziende speciali è deliberata dal Consiglio comunale.

ART.41 - ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale e aventi ad oggetto uno dei fini previsti dalla legge.

2. Il provvedimento consiliare di costituzione, disciplina, attraverso apposite norme regolamentari, l'organizzazione e l'attività dell'Istituzione e contiene un apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Le norme regolamentari di cui al secondo comma determinano altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali e determinano la durata in carica del Presidente e del Consiglio di amministrazione.
4. Le Istituzioni informano la loro attività a criteri di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti comunali.
6. Il Consiglio di amministrazione e il Presidente delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco tra persone che posseggano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovata esperienza di amministrazione.
7. Gli amministratori delle Istituzioni possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
8. La soppressione o la trasformazione delle Istituzioni è deliberata dal Consiglio comunale.

ART.42 - SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o partecipare a società per la gestione di servizi pubblici; può partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni organizzative di maggiore efficienza.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale.
3. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

ART.43 – FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI E CONSORZI

1. Il Comune può prendere parte, come fondatore o associato, a Fondazioni ed Associazioni, nonché a Consorzi istituiti ai sensi della normativa vigente.
2. L'atto costitutivo, lo statuto e l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART.44 – PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione vuole esprimere il concorso diretto della comunità alla funzione di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. I soggetti titolari dei diritti relativi agli istituti di partecipazione sono:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
 - c) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti all'anagrafe.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare i diritti di partecipazione singolarmente o in forma associata.
4. Il Comune garantisce, attraverso i propri uffici, la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 ai procedimenti amministrativi di competenza dell'ente e l'accesso agli atti con le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti comunali.

ART.45 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative riconoscendone il significato di aggregazione e di proposta dei cittadini.
2. Le libere associazioni assumono rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire attraverso:
 - a) l'esercizio del diritto all'informazione;
 - b) il diritto alla consultazione su singole materie, specificandone tempi e strumenti;
 - c) interventi di natura economica, entro i limiti delle disponibilità di bilancio e le condizioni fissate dal Regolamento;
 - d) concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune mediante convenzioni, finalizzate a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità;
 - e) altre forme e modalità che potranno essere specificate nel regolamento.

ART.46 - LE CONSULTE

1. Possono essere istituite Consulte inerenti temi di valenza sociale e collettiva quali l'economia, il lavoro, le attività sociali, l'ambiente, la gestione del territorio, la cultura, l'istruzione, lo sport e la qualità della vita.
2. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi e potranno trattare più tematiche, anche diverse da quelle enunciate, purché riconosciute utili ed approvate dal Consiglio comunale.
3. Le Consulte sono elette ogni cinque anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nel registro volontariato della Provincia di Varese, secondo le modalità stabilite nello Statuto delle singole consulte, approvato dalla Giunta comunale, previo parere preventivo espresso dalle singole associazioni.
4. Le Consulte decadono contestualmente al Consiglio comunale.
5. Le Consulte devono essere previamente interpellate dalla Giunta, a mezzo del Sindaco, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma di opere e di investimenti, degli strumenti urbanistici e sul rendiconto dell'esercizio.

6. Il Sindaco, su invito della Giunta, ed i Consiglieri comunali possono richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
7. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione motivata entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

ART.47 - FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche oppure consultazioni finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare temi specifici o questioni di particolare urgenza. Partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.
3. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento dei forum e delle consultazioni, assicurando il rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

ART.48 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni possono rivolgere all'Amministrazione istanze con le quali si chiedono ragioni, su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco, dal Segretario comunale o dal funzionario responsabile a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

ART.49 - PETIZIONI

1. I residenti possono rivolgere petizioni all'Amministrazione Comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o sub-comunale, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. La Giunta comunale e il Consiglio comunale per quanto riguarda le materie di loro rispettiva competenza, decidono sulle petizioni entro sessanta giorni dal loro ricevimento al protocollo comunale, dandone motivata comunicazione ai proponenti.
3. Agli effetti dei precedenti commi, le petizioni sono sottoscritte da non meno di 200 residenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Referendum di cui al successivo articolo.

ART.50 - REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum che può avere soltanto carattere consultivo, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l'attività degli organi comunali; il Comune ne favorisce l'attuazione entro i limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, o su iniziativa del Consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, oppure quando lo richieda almeno 1/6 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Sull'ammissibilità del referendum, quando la richiesta provenga da cittadini elettori, si pronuncia un Collegio composto da esperti in diritto amministrativo nominati secondo le

modalità definite nel regolamento. Il giudizio sull'ammissibilità sarà formulato tenendo anche conto dell'esistenza di eventuali atti che abbiano già impegnato l'Ente sulla materia oggetto del referendum secondo i criteri previsti dal regolamento.

5. Il referendum deve riguardare questioni di competenza comunale, con esclusione della materia tributaria e tariffaria, e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.
6. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.
7. Il Sindaco è tenuto a convocare entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta consultazione il Consiglio comunale affinché decida sull'argomento oggetto di referendum.
8. L'indizione di un referendum consultivo sospende le decisioni sulle proposte oggetto del referendum stesso.
9. Il referendum non può essere ripetuto, sulla medesima materia, se non siano trascorsi almeno cinque anni.

ART.51 - CONSULTAZIONI

1. Su iniziativa del Consiglio comunale o di almeno 1/12 dei residenti maggiorenni, possono essere indette consultazioni della popolazione che abbiano dimensione comunale e riguardino fatti, problemi o iniziative che investano la tutela dei diritti dei cittadini o gli interessi collettivi con esclusione delle materie relative a tributi e tariffe.
2. Sull'ammissibilità della consultazione, quando la richiesta provenga dai residenti, si pronuncia un Collegio composto dal Segretario generale, dal Difensore Civico, dal Presidente del Consiglio e dai Capigruppo consiliari. Qualora il Collegio sia composto da un numero pari di componenti, il Collegio è integrato dal Primo Vice presidente.
3. L'argomento oggetto della consultazione potrà essere semplice o articolato ed anche formulato come quesito al quale rispondere con un semplice sì o no, ma comunque sempre di facile comprensione.
4. Il giudizio sull'ammissibilità sarà formulato tenendo anche conto dell'esistenza di eventuali atti che abbiano già impegnato l'Ente sulla materia oggetto della consultazione secondo i criteri previsti dal regolamento in materia.
5. Le consultazioni sono indette dal Sindaco a seguito di deliberazione consiliare approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Sono chiamati alla consultazione tutti i residenti che abbiano compiuto la maggiore età alla data della consultazione stessa.
7. Effettuata la consultazione, l'argomento oggetto della stessa dovrà essere discusso dal Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni.

ART.52 - POPOLAZIONE RESIDENTE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART.53 – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. L'attività amministrativa comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, si svolge secondo un modello organizzativo che prevede relazioni funzionali tra le varie unità organizzative
2. Il vertice dell'organizzazione burocratica del Comune é costituito dalla Direzione Generale che a tal fine assicura il raccordo tra l'attività di gestione e quella di governo del Comune.
3. L'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti è assicurata dal Segretario generale
4. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati per aree di attività comprendenti diverse unità organizzative semplici, secondo i criteri dell'interdipendenza dell'attività, dell'omogeneità delle funzioni e dell'unicità dell'azione amministrativa comunale.
5. La dotazione organica del personale comunale deve essere determinata tenendo conto delle funzioni amministrative da svolgere e dell'apporto di capacità professionali a tal fine richieste.
6. Le modalità di riparto dell'attività tra le aree organizzative, le relazioni organiche tra le medesime e le loro competenze sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

ART.54 - DIRETTORE GENERALE

1. La direzione generale dell'organizzazione comunale è affidata al Direttore generale nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici che ne specifica i compiti.
2. Di norma il Sindaco può conferire al Segretario generale le funzioni di Direttore generale.
3. Il Direttore generale, se diverso dal Segretario generale, intrattiene con quest'ultimo relazioni organiche funzionali, in posizione paritaria.

ART.55 – SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale, nominato dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge, partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco
2. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla Legge o dai Regolamenti comunali e con riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione
3. Il Regolamento di organizzazione specifica i compiti del Segretario generale e le modalità di svolgimento e potrà prevedere un Vice segretario con funzioni vicarie del Segretario.

ART.56 – FUNZIONE DIRIGENZIALE

1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è propria della funzione dirigenziale che consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendo i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
2. La funzione dirigenziale è attribuita ai Responsabili di Area nominati dal Sindaco al vertice di un'area di attività.
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale.
4. Nei limiti previsti dalla legge, il Sindaco può conferire l'esercizio di funzioni dirigenziali a persone diverse dai dipendenti comunali, stipulando a tal fine appositi contratti di lavoro.

5. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione degli uffici, relativamente alle attribuzioni proprie dell'area d'attività diretta e con riguardo alle risorse umane e strumentali assegnate.
6. I provvedimenti dirigenziali sono definitivi.

ART.57 – RISORSE UMANE

1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza dell'attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità.
3. Ove non siano disponibili profili professionali equivalenti, il Sindaco può conferire incarichi individuali di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a tal fine previsti e secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.
4. Il regolamento disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali e le modalità di selezione del personale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.58 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del D. Lgs. n.267/2000.
2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali che enunciano espressamente principi che contrastano con le disposizioni statutarie comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

ART.59 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
2. Munito di sigillo del Comune è conservato nella Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi del Comune
3. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 16 GENNAIO
2007 CON DELIBERA N. 2 ESECUTIVA – MODIFICATO CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 19/12/2011

F.TO IL SINDACO
SAMUELE ASTUTI

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA PIETRI

LO STATUTO COMUNALE MODIFICATO CON LA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 49
DEL 19/12/2011 È STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 22 DICEMBRE
2011 AL 21 GENNAIO 2012.

MALNATE, 23 GENNAIO 2012

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANTONELLA PIETRI